CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le principali misure contenute nel D.L. 9 novembre 2020 n. 149, c.d. "Decreto Ristori-*bis*" -

16 novembre 2020

Nel quadro delle iniziative destinate a sostenere imprese, professionisti e cittadini danneggiati dalla diffusione del virus Covid-19, è stato emanato il **D.L. 9 novembre 2020 n. 149, c.d. "Decreto Ristori-*bis*"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9/11/2020 e in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, rubricato "***Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.***".

Questo decreto amplia la platea dei soggetti beneficiari delle misure economiche già previste con il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, c.d. "Decreto Ristori" emesso a seguito della pubblicazione del DPCM del 24 ottobre 2020 e segue i precedenti D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Decreto Cura Italia", convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. "Decreto Liquidità", convertito in L. 5 giugno 2020 n. 40, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, c.d. "Decreto Agosto", convertito in L. 13 ottobre 2020 n. 126, che avevano fornito le prime misure di risposta all'emergenza.

Il testo normativo del nuovo "Decreto Ristori-*bis*" prevede misure economiche che si applicano nei confronti di operatori economici individuati a seconda dell'area del territorio nazionale in cui esercitano la loro attività, caratterizzata da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto di diffusione del virus Covid-19 (c.d. "Zona Rossa" e "Zona Arancione"), individuata con specifica ordinanza del Ministero della Salute.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 137/2020, il Ministero della Salute, con propria ordinanza, può individuare, sulla base dei dati in possesso risultanti dal monitoraggio dei dati epidemiologici, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico. Tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, mentre l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporterà una nuova classificazione.

Con riferimento alle disposizioni del "Decreto Ristori-*bis*", in attesa della conversione in Legge del presente testo normativo, di seguito riepiloghiamo in sintesi alcuni principali aggiornamenti in materia tributaria che interessano le imprese e gli esercenti arti e professioni.

Ricordiamo che il decreto legge è oggetto di conversione entro i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione e il testo di legge definitivo post conversione potrà subire modifiche nel corso del relativo iter.

Argomento	Le novità introdotte dal D.L. 149/2020
Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e nuovo contributo a favore	L'art. 1 del D.L. 137/2020 aveva precedentemente introdotto **un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori economici, interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione del virus Covid-19, che alla data del 25 ottobre avevano la partita IVA attiva e che**

degli operatori dei centri commerciali Art. 1, D.L. 149/2020	**svolgono, come attività prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto**. A tal proposito, la disposizione ha previsto l'erogazione in via automatica, per gli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020, di un contributo a fondo perduto, calcolato sulla base del precedente importo erogato a titolo di contributo a fondo perduto ai sensi del D.L. 34/2020 e aumentato di una percentuale compresa tra il 100% e il 400%, distinta in base al settore economico di appartenenza, come individuati nell'Allegato 1 al D.L. 137/2020. **Il D.L. 149/2020 ha ampliato la platea degli operatori economici** destinatari del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del D.L. 137/2020 e ha stabilito, all'art. 1, **la sostituzione dell'Allegato 1 del D.L. 137/2020 con l'Allegato 1 del nuovo testo normativo**, riportato in calce alla presente Circolare, recante una nuova e più ampia elencazione di attività economiche destinatarie di tale contributo, **indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui esercitano la loro attività**. Gli aspetti di dettaglio dell'agevolazione e le modalità di calcolo del contributo sono illustrate nella nostra Circolare Clienti del 30 ottobre 2020 a cui facciamo integrale rimando. Inoltre, l'art. 1 del D.L. 149/2020 ha introdotto una serie di ulteriori agevolazioni. È, innanzitutto, previsto **che per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO:** • **56.10.30.** - gelaterie e pasticcerie; • **56.10.41.** - gelaterie e pasticcerie ambulanti; • **56.30.00.** - bar e altri esercizi simili senza cucina; • **55.10.00.** - Alberghi, con **domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "Zone Arancioni" e "Zone Rosse"** del territorio nazionale (rispettivamente, di elevata e massima gravità), il contributo a fondo perduto **è aumentato di un ulteriore 50%** rispetto alla quota percentuale precedentemente indicata nell'Allegato 1 del D.L. 137/2020. Ancora, è riconosciuto **un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 280 milioni, nell'anno 2021 agli operatori economici con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**, interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020, previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. A questo fine, verranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il contributo a fondo perduto riconosciuto per l'anno 2021 a favore di detti soggetti e che svolgono come **attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO rientranti nell'Allegato 1 del D.L. 149/2020** (in calce alla presente Circolare), è determinato **entro il limite del 30% del contributo a fondo perduto riconosciuto con le modalità previste dall'art. 1 del D.L. 137/2020**. Agli operatori economici con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande che, invece, **svolgono un'attività prevalente riferita a codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 del D.L. 149/2020**, il contributo a fondo perduto per l'anno 2021 è riconosciuto nella misura del **30%** del valore calcolato con le modalità e alle condizioni inizialmente previste dai commi 4, 5 e 6 del D.L. 34/2020 (diminuzione di fatturato, applicazione della percentuale compresa tra il 10%, 15% e 20% e garanzia di riconoscimento del contributo in misura minima). **Occorre ricordare infine che, come previsto dall'art. 1 del D.L. 137/2020, l'importo del contributo a fondo perduto non potrà essere, comunque, superiore all'importo di 150.000 euro**. È altresì confermato che il contributo a fondo perduto verrà erogato anche a quei soggetti che hanno **attivato la partita IVA nell'anno 2019**, a favore dei quali l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 del D.L. 149/2020 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Resta inoltre confermato che il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 Art. 2, D.L. 149/2020	Parallelamente all'ampliamento della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'art. 1 del D.L. 137/2020, come sopra illustrato, **l'art. 2 del D.L. 149/2020**, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020 ha, altresì, riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e che svolgono come **attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 2 del D.L. 149/2020** (riportato in calce alla presente Circolare), **con domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "Zone Arancioni" e "Zone Rosse"** del territorio nazionale (rispettivamente, elevata e massima gravità). Si precisa che tale contributo non spetta a quei soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dalla data del 25 ottobre 2020. Tale contributo a fondo perduto è calcolato con le modalità e i criteri previsti dall'art. 1 del D.L. 137/2020 e mediante l'applicazione della percentuale del 200% indicata dall'Allegato 2 del D.L. 149/2020.
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 Art. 4, D.L. 149/2020	È introdotto un ulteriore ampliamento dei soggetti beneficiari del credito d'imposta per i canoni di locazione. A questo riguardo ricordiamo che l'art. 28 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, nel periodo d'imposta precedente a quello relativo all'anno 2020, **non avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare dei canoni di locazione**, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività. Il credito d'imposta è stato, altresì, riconosciuto **nella misura del 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitti di azienda** (elevato al 50% per le strutture turistico-recettive) che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, poi successivamente esteso anche per il mese di giugno dal D.L. 104/2020. Tale credito d'imposta è stato riconosciuto con riferimento ai canoni di locazione versati per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, mentre per le strutture turistico-ricettive è stato riconosciuto con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 solo a condizione che, per ogni mese di riferimento, le stesse abbiano subìto un **calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta**. Successivamente, l'art. 8 del D.L. 137/2020 ha esteso il **credito d'imposta per la locazione degli immobili ad uso non abitativo e per i canoni relativi all'affitto d'azienda anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020** in favore delle imprese operanti nei settori indicati nell'Allegato 1 del D.L. 137/2020**,** adesso sostituito dall'Allegato 1 del D.L. 149/2020, **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente** (e, dunque, anche nei confronti dei soggetti con un fatturato di oltre 5 milioni di euro), **seppur nel rispetto degli altri requisiti sopra richiamati**. In questo contesto, **l'art. 4 del D.L. 149/2020** ha **esteso il sopra citato credito d'imposta** previsto dall'art. 8 del D.L. 137/2020 **anche in favore delle imprese operanti nei settori economici riportati nell'Allegato 2 del D.L. 149/2020 e alle imprese che svolgono le attività riconducibili ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 con sede operativa nelle c.d. "Zone Rosse" del territorio nazionale**. Al credito d'imposta in oggetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al credito d'imposta introdotto dal precedente D.L. 34/2020, i cui aspetti di dettaglio sono riportati nella nostra Circolare Clienti del 26 maggio 2020 a cui si rimanda. Tra queste, si ricorda, che il canone deve essere pagato entro il 2020 e, di conseguenza, salvo eventuali ulteriori modifiche della norma, particolare attenzione dovrà essere posta con riferimento ai pagamenti in scadenza a ridosso di fine anno.
Cancellazione della seconda rata IMU Art. 5, D.L. 149/2020	Con l'emanazione del decreto "Ristori-*bis*", è stata ampliata la platea dei soggetti per i quali viene cancellata la seconda rata IMU. Con riferimento a tale imposta, l'art. 78 del D.L. 104/2020 aveva stabilito espressamente che **non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) in scadenza in data 16/12/2020** relativa agli immobili ivi indicati per i settori del turismo e dello spettacolo, il cui elenco è riportato nella nostra precedente circolare del 20 ottobre 2020 a cui si rimanda.

	In seguito, l'art. 9 del D.L. 137/2020 ha stabilito che **non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del D.L. 137/2020, adesso sostituito dall'Allegato 1 del D.L. 149/2020, riportata in calce alla presente Circolare**, a condizione che i relativi proprietari di tali immobili siano anche gestori delle attività che ivi si esercitano. **L'art. 5 del D.L. 149/2020** ha, infine disposto che, ferma restando l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dagli artt. 78 del D.L. 104/2020 e 9 del D.L. 137/2020, **non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 2 del D.L. 149/2020, riportata in calce alla presente Circolare, a condizione che i relativi proprietari di tali immobili siano anche gestori delle attività che ivi si esercitano e che siano ubicati nei comuni delle c.d. "Zone Rosse" del territorio nazionale**.
Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale Art. 6, D.L. 149/2020	Al fine di mitigare gli effetti negativi sul piano economico connessi alla diffusione della pandemia da Covid-19, l'art. 98 del D.L. 104/2020 aveva disposto **la proroga al 30/04/2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019** (anno 2020 per i soggetti solari). Possono beneficiare della proroga del versamento i **soggetti**[1] che rispettano le seguenti condizioni: • esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, previste dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017; • **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice,** dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro); • abbiano registrato nel primo semestre dell'anno 2020, **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33%** rispetto all'ammontare registrato nello stesso periodo dell'anno 2019. Con riferimento all'ultimo punto, e in senso favorevole ai contribuenti, **l'art. 6 del D.L. 149/2020** ha espressamente disposto che, nei confronti delle sopra riportate categorie di soggetti che: • esercitano attività economiche operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020; • hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "Zone Rosse" del territorio nazionale (aree di massima gravità) oppure esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle c.d. "Zone Arancioni", **la proroga al 30/04/2021** del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 **si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**, diversamente da quanto disposto dall'art. 98, comma 2, del D.L. 104/2020. Tali soggetti (a cui si aggiungeranno i contribuenti ulteriormente interessati per via di ulteriori eventuali cambi delle "Zone" prima del 30 novembre) potranno quindi differire la scadenza del secondo acconto senza operare alcun conteggio.
Sospensione dei versamenti tributari Art. 7, D.L. 149/2020	L'art. 7 del D.L. 149/2020 ha disposto che per quei contribuenti che: • **esercitano attività economiche sospese secondo quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020** aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale ("Zona Rossa", "Arancione" o "Gialla");

1 L'art. 98 del D.L. 104/2020, grazie al rinvio operato all'articolo 1, c. 2 del DPCM 27/06/2020, dispone, inoltre, che **possono beneficiare della proroga anche i contribuenti** che:

- applicano il regime forfetario previsto dall'art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disciplinato dall'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- dichiarano redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.

	• **esercitano attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "Zone Arancioni" o "Zone Rosse"** (aree, rispettivamente, di elevata e massima gravità); • operano nei **settori economici individuati nell'Allegato 2 del D.L. 149/2020**; • esercitano **attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "Zone Rosse**", **sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre 2020 relativi a**: • **ritenute alla fonte**, effettuate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, e **trattenute relativa all'addizionale regionale e comunale** effettuate dai soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta; • **imposta sul valore aggiunto**, senza far luogo al rimborso degli importi già eventualmente versati. Tali versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16/03/2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.
Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee Art. 8, D.L. 149/2020	Per completezza si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.L. 149/2020, le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.L. 149/2020 (relativamente al contributo a fondo perduto, al credito d'imposta per i canoni di locazione e alla cancellazione della seconda rata dell'IMU) si applicano **nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»**, e successive modificazioni (***«Temporary Framework»***). **In sintesi**: • l'aiuto previsto dal D.L. 149/2020 **non può essere complessivamente superiore a Euro 800.000 per singola impresa**, tenuto conto dell'eventuale cumulo con altri contributi precedentemente goduti dalla medesima impresa, non oggetto di restituzione; • l'aiuto non può essere concesso ad imprese **già in difficoltà al 31 dicembre 2019**, con l'eccezione delle micro e piccole imprese già in difficoltà alla medesima data, purché non in procedura concorsuale per insolvenza.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive Art. 11, D.L. 149/2020	Come riportato nella nostra precedente circolare del 30 ottobre 2020, con le disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 137/2020 è stata prevista un'ulteriore **sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori economici interessati dalle restrizioni introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020 e che svolgono in via prevalente le attività ricomprese tra i codici ATECO indicati nell'allegato 1 del D.L.137/2020**. In particolare, è stato disposto che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16/03/2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16/03/2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza e la perdita dal beneficio della rateazione. In aggiunta a quanto sopra, l'art. 11 del D.L. 149/2020 ha stabilito che **la sospensione dei versamenti** prevista dal predetto art. 13 del D.L. 137/2020 **si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati dall'Allegato 1 del D.L. 149/2020**. Si precisa, tuttavia, che **tale sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL**. Inoltre, è sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 dai **datori di lavori privati che abbiano unità produttive o operative nelle c.d. "Zone Rosse" del territorio nazionale e che appartengono ai settori individuati nell'Allegato 2 del D.L. 149/2020**. Analogamente a quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 137/2020, tali versamenti potranno essere effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/03/2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il

	16/03/2021 e il **mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza e la perdita dal beneficio della rateazione**. Tenuto conto della sovrapposizione creata dai decreti "Ristori" e Ristori-bis", con la circolare INPS n. 128/2020 del 13/11/2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti finalizzati a precisare la portata operativa del rinvio afferente il versamento dei contributi. Nella stessa sede è stato altresì chiarito che eventuali variazioni apportate nel corso del mese di novembre alle "Zone" individuate dalle ordinanze del Ministero della Salute, non incideranno sulle aree interessate dalla sospensione.
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura Art. 21, D.L. 149/2020	L'art. 16 del D.L. 137/2020 aveva precedentemente disposto che, al fine assicurare la tutela produttiva e occupazione delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, alle aziende appartenenti a tali filiere **era riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativi al mese di novembre 2020 che devono essere effettuati entro il 16 dicembre 2020**. Tale esonero era riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previsti dalla legge e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'art. 21 del D.L. 149/2020 ha disposto che, **per i soggetti destinatari dell'esonero contributivo di cui al predetto art. 16 del D.L. 137/2020 che svolgono attività identificate dai codici ATECO indicati dall'Allegato 3 del D.L. 149/2020, riportato in calce alla presente Circolare, l'esonero contributivo è riconosciuto anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020**.

Allegato 1 (Articolo 1)

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%

Codice ATECO	%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

Allegato 2 (Articolo 2)

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%

Codice ATECO	**Descrizione**	**%**
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

ALLEGATO 3 (Articolo 21)

CODICI ATECO

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

20G00170